



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Piazzale della Linguella, 4 – 57037 Portoferraio (LI)
E-mail: portoferraio@guardiacostiera.it Tel: 0565914000 Fax: 0565918598

ORDINANZA N. _32_ / 2013

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio:

- Viste:** la nota prot. 8582 datata 21.05.2013, corredata da foto planimetrica, con la quale il Sindaco del Comune di Campo Nell'Elba richiede l'emissione di Ordinanza specifica per il Golfo di Marina di Campo per estendere fino a 300 metri la zona riservata alla balneazione e l'istituzione di una zona interdetta alla balneazione in Località "La Foce" al fine di consentire una zona di libero ancoraggio;
- Ravvisata:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all'utilizzazione delle predette aree;
- Considerata:** la necessità di adottare provvedimenti a salvaguardia del territorio di Marina di Campo e del Golfo omonimo, nonché di tutelare l'incolumità pubblica, armonizzando, altresì, le diverse attività esercitabili sul demanio e sulle acque antistanti;
- Ritenuto:** necessario implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Vista:** la propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- Vista:** la propria vigente Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Visto:** il dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di compatibilità tra attività nautiche e la disciplina delle attività balneari;
- Visto:** il dispaccio n. 02.02./15670 in data 15 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di attività nautiche collegate con il trasporto turistico;
- Vista:** la vigente Ordinanza balneare emanata dal Comune di Campo Nell'Elba;
- Tenuto conto:** di quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in data 23.04.2013 con i rappresentanti delle Civiche Amministrazioni presenti con specifico riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza della balneazione ed al transito delle unità nel Golfo di Marina di Campo;
- Visti:** gli articoli 17, 30, 81, 1161, 1164, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

1. Durante la stagione balneare la zona di mare del Golfo di Marina di Campo riservata alla balneazione è estesa a **300 metri** dalla battigia (secondo quanto visualizzato nella planimetria allegata), delimitata verso il largo da gavitelli biconici rossi del diametro di 50 centimetri saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 mt. l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, **sui quali vige il divieto di ormeggio**.
2. Ai lati di tale zona sono istituiti **2 (due) "corridoi di lancio di 300 metri"** dalla battigia per l'arrivo e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Tali corridoi dovranno essere posti in opera dagli intestatari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Campo Nell'Elba che dovranno al contempo assicurare il controllo di eventuali "scarrocciamenti" provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
3. Durante la stagione balneare, in Località "La Foce", lateralmente al corridoio di lancio, e' istituito uno specchio acqueo riservato al libero ancoraggio, **interdetto alla balneazione**, delimitato verso la spiaggia da una sagola con dei natellini colorati galleggianti (secondo quanto visualizzato al **punto 1** della planimetria allegata).


ORDINA

- Art.1 – I concessionari di Marina di Campo, per gli specchi acquei antistanti le aree a terra in concessione, ed il Comune di Campo nell'Elba, limitatamente ai tratti di spiaggia libera, hanno l'obbligo della posa in opera di tutti gli apprestamenti segnaletici a mare come individuati dai **punti 1 e 2** di cui al "rende noto" e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente e ne dovranno, al contempo, assicurare il controllo di eventuali "scarrocciamenti" provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
E' a carico del Comune di Campo Nell'Elba l'obbligo della posa in opera di ogni opportuna segnaletica sulla battigia (in plurilingue) relativamente alle prescrizioni di cui al **punto 3** di cui al "rende noto".
- Art.2 – Le unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, per l'arrivo e la partenza devono usufruire dei corridoi di lancio appositamente istituiti.
- Art.3 – La presente ordinanza deve essere esposta nelle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché all'albo Comunale.
- Art.4 – Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Art.5 – Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 D.lgs 18 luglio 2005 n.171 e dell'art. 673 del Codice Penale.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "**ordinanze**" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/portoferraio

Portoferraio, lì 22.05.2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea SANTINI





Allegato all'Ordinanza
n. 32 del 22.05.2013

